

ENTI NON COMMERCIALI

Spigolando sul decreto correttivo del terzo settore – I° parte

di Guido Martinelli

È noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura, e poi trasmesso alla conferenza permanente Stato – Regioni e alle competenti commissioni parlamentari per raccogliere il loro previsto parere, il testo di alcuni **decreti correttivi della riforma del terzo settore** in virtù di quanto previsto dall'[**articolo 1, comma 7, L. 106/2016**](#) che prevede, entro l'anno dall'emanazione dei primi decreti, la facoltà al Governo di emanare, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle procedure previsti per l'esercizio della delega, uno o più **decreti legislativi** recanti **disposizioni integrative e correttive**.

Premesso, quindi, che considerazioni più meditate e le illustrazioni dei contenuti sono rinviate a quando si avranno i testi definitivi, qualche **considerazione** si impone comunque.

La prima è che sono **rimasti inascoltati i suggerimenti** pervenuti anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti tesi a recepire all'interno del decreto determinate **agevolazioni** per le **associazioni sportive** e per le **culturali** che avrebbero facilitato il loro ingresso nel **terzo settore**. Pertanto **le sportive** continueranno a godere di maggiori agevolazioni rimanendo fuori dal **terzo settore** piuttosto che entrandoci, mentre **le culturali dovranno sopportare un altissimo costo in termini di perdita di agevolazioni**.

Infatti l'[**articolo 89, comma 4, D.Lgs. 117/2017**](#), novellando il testo dell'[**articolo 148, comma 3, Tuir**](#), esclude, per le **associazioni culturali**, la **decommercializzazione** delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

Se a ciò si unisce, per le **attività commerciali**, la **inapplicabilità della L. 398/1991** ne deriva, dal momento di **entrata in vigore del titolo X del codice del terzo settore** (la quale è subordinata all'autorizzazione della commissione europea e alla operatività del RUNTS), un rilevante **incremento dell'attività imponibile** sia ai fini delle dirette che dell'Iva per questi soggetti rispetto ad oggi.

La seconda considerazione è, invece, che si è trovato il modo di **aumentare di quattro componenti il consiglio nazionale** del terzo settore e di creare un **nuovo organismo territoriale di controllo** (dividendo il Friuli Venezia Giulia, oggi accorpato al Veneto) composto da sette membri.

Da salutare positivamente è il recupero, nel decreto correttivo, di una **agevolazione** prima presente solo nella legge sulle **associazioni di promozione sociale** e poi scomparsa con

l'abrogazione di questa da parte del codice del terzo settore. Viene ripristinata, allargandola a tutti gli enti del terzo settore, il **diritto**, per i **lavoratori subordinati** che intendano svolgere **attività di volontariato**, “di usufruire delle **forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi**, compatibilmente con l'organizzazione aziendale”

La bozza di decreto corregge poi (parzialmente) un problema relativo alle **organizzazioni di volontariato** e alle **associazioni di promozione sociale**.

Il codice del terzo settore prevede infatti, in entrambe le fattispecie, che debbano essere composte da almeno **sette associati persone fisiche** o **tre associazioni**, senza nulla disciplinare nel caso in cui nel corso della gestione si scenda sotto questo numero.

La novella prevede che, **trascorso un anno senza** che l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale **abbia adeguato il numero di soci al minimo** richiesto dalla legge, l'ente tipizzato potrà chiedere di essere **iscritto nell'altra sezione del registro “altri enti del terzo settore”** o tra gli altri enti tipizzati nei quali un numero minimo di associati non sia richiesto. Ove questo non accada l'ente sarà **cancellato dal registro** perdendo tutti i diritti a ciò conseguenti.

Questo porta ad una ulteriore considerazione alla quale il tenore della norma non consente di dare una risposta univoca.

L'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale che abbiano chiesto e ottenuto la **personalità giuridica** con la procedura prevista per gli enti del terzo settore dall'[**articolo 22 Cts**](#), nel momento in cui perdono la qualifica di enti del terzo settore, ad esempio a causa del mancato reintegro del numero minimo, **perdono anche l'autonomia patrimoniale così conquistata?**

La **relazione tecnica** allegata al decreto correttivo sembra andare in questa direzione, direzione che, ad avviso di chi scrive appare quantomeno opinabile in quanto l'acquisizione di uno *status* si può perdere solo per **motivi espressamente indicati** (ad esempio in presenza di perdite patrimoniali superiori ad un terzo del patrimonio minimo, vedi l'[**articolo 22, comma 5, Cts**](#)).

Sicuramente **opportuna** potrà essere una presa di posizione sul punto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)